



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1540/2021

Oggetto: BENFANTE S.R.L. - P.D. N. 1809 DEL 09.10.2020 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, R12 E R13) E SMALTIMENTO (D14, D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI SANT'OLCESE VIA GRAMSCI, 2. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 520,00.

In data 16/07/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

in particolare l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all'ottenimento di End of Waste;

Visto il D.Lgs. 49/2014 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Visto il D.M. 05.02.1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

Visto il D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/2006";

Vista la legge Regione Liguria n. 18/1999 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06";

Viste le ordinanze del Commissario Delegato all'emergenza relativa al crollo del Ponte Morandi n. 17 del 22.11.2018, n. 19 del 13.05.2019, n. 29 del 05.11.2019, n. 5 del 24.04.2020, n. 8 del 12.08.2020 e n.2 del 12.02.2021 con le quali è stato concesso all'Azienda, in deroga all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti costituiti da carta e cartone da 100 t/giorno a 300 t/giorno e l'aumento delle volumetrie di stoccaggio istantaneo da 1.000 a 2.000 m³ per determinate tipologie di rifiuti;

Visto il Decreto Dirigenziale n.1389 dell'8.03.2021 assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.12331 del 10.03.2021, recante: *"D.lgs. n. 152/2006 art.19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per progetto incremento quantitativi attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante – stabilimento di S.Olcese – Genova. Proponente: Benfante S.r.l..No VIA con condizioni ambientali."* e le relative condizioni ambientali ivi espresse, specificatamente rispetto alla fase definita gestionale;

Premesso che

L'impianto di recupero rifiuti in capo alla Società Benfante S.r.l. risulta autorizzato con P.D. n. 1809 del 09.10.2020 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

L'autorizzazione è stata integrata e modificata con successivo Atto Dirigenziale n. 1977/2020;

L'Azienda è autorizzata al trattamento di carta e cartone mediante operazioni di cernita al fine di ottenere End of Waste conforme ai requisiti di cui al punto 1.1.4 del Paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;

Considerato che

con nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.14812 del 24.03.2021 la Società ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Atto 1809 del 09/10/2020 e ss.mm.ii.;

con nota della Città Metropolitana di Genova n.18492 del 14.04.2021 sono state richieste integrazioni documentali alla Ditta, comunicando altresì l'interruzione dei termini procedurali in attesa del ricevimento di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi" approvato con Delibera n. 46 del 07.07.2010;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 19232 del 19.04.2021 con cui la Società Benfante Srl ha fornito i chiarimenti richiesti;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 19501 del 20.04.2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e convocata la prima seduta della Conferenza per il giorno 25 maggio 2021 alle ore 10:00, in modalità telematica, sincrona, su piattaforma web per la valutazione dell'istanza presentata;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richieste di integrazioni;

- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 23673 del 12.05.2021 con cui è stato comunicato il posticipo della Conferenza dei Servizi, per questioni organizzative interne, al giorno martedì 8 giugno 2021 alle ore 10.00;

Considerato che

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 22953 del 10.05.2021 il Comune di Sant'Olcese ha comunicato che *“la modifica proposta dalla Ditta Benfante riguarda una situazione che, in ragione dell'emergenza post crollo del Ponte Morandi e delle deroghe fino ad ora concesse, è già stata sperimentata senza ricadute negative sull'area circostante, per cui non si ravvisano – allo stato attuale - particolari osservazioni”*;

In data 18.05.2021 l'Ufficio Emissioni e oli minerali ha trasmesso nulla osta al fine di autorizzare la modifica presentata dalla Società, non determinando, la stessa, modifiche all'attuale assetto emissivo in atmosfera. Tale nulla osta è stato rilasciato, mantenendo tutte le prescrizioni per il comparto di riferimento, già in essere nell'atto autorizzativo n. 1809 del 09.10.2020 e ss.mm.ii;

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 26189 del 26.05.2021 la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Ecologia ha chiesto a Città Metropolitana di Genova di indicare esplicitamente gli atti di assenso di competenza regionale da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi e qualora nella Conferenza stessa non fosse richiesto alcun atto di assenso di competenza regionale, di ricevere per conoscenza le successive comunicazioni relative al procedimento;

Atteso che non sono pervenuti, da parte degli Enti sentiti nel corso del procedimento, motivati dissensi che ostino al rilascio della modifica dell'autorizzazione in questione;

Preso atto che nel corso della Conferenza dei servizi è emerso che sono imminenti gli interventi di demolizione dell'esistente ponte carrabile che verrà sostituito da una passerella pedonale e che, a completamento di tali interventi strutturali, potrà essere proposta la ripermimetrazione dell'area inondabile eliminando dalla mappatura del Piano di Bacino l'attuale fascia B in corrispondenza dell'area Benfante;

Atteso che la Società Benfante S.r.l. ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione attualmente vigente, chiedendo un incremento in relazione alla gestione dei seguenti quantitativi:

1. quantitativo giornaliero di rifiuti sottoposti ad operazioni R3: incremento da 100 t/g a 300 t/g per le seguenti tipologie di rifiuto:

CER	Descrizione
150101	imballaggi di carta e cartone
150105	Imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
200101	carta e cartone

191201	carta e cartone
--------	-----------------

2. quantitativo istantaneo di rifiuti in stoccaggio: incremento da 1000 mc a 2000 mc (complessivamente, su tutti i rifiuti attualmente autorizzati).

Atteso che dalla documentazione trasmessa dall'Azienda è confermata la configurazione e descrizione delle attività svolte nell'impianto riportata nell'Allegato I all'Atto 1809/2020, ad eccezione dell'attività R3 sul CER 150103 che viene per il momento esclusa;

Considerato che l'istanza di incremento dei quantitativi gestiti non comporta alcuna variazione né a livello impiantistico, né al layout planimetrico dell'impianto e che gli spazi attualmente a disposizione e adibiti allo stoccaggio e recupero rifiuti sono ritenuti sufficienti per la gestione dell'incremento sui quantitativi richiesto;

Atteso che

la modifica richiesta è attuata già da tempo in virtù di deroga commissariale e, non essendo pervenute segnalazioni di ripercussioni negative sull'area circostante, non si ritiene di dover impartire ulteriori prescrizioni gestionali, se non confermando quelle già in essere ed adeguandole agli eventuali aggiornamenti normativi in materia;

sulla base di quanto comunicato dalla Società con nota prot. 44965 del 29.10.2020, e successivamente confermato in sede di Conferenza dei Servizi, per quanto riguarda i bancali in legno CER 150103, l'azienda non ha intenzione di effettuare un'attività di recupero R3 e che sugli stessi sarà effettuata la sola attività di messa in riserva R13;

in data 24.02.2021 è entrato in vigore il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" di cui al D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 il quale, all'art.7, prevede che ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al Regolamento stesso il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenti all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo I, capo IV, della parte IV del D.lgs. 152/2006;

con nota pervenuta in data 19.04.2021 e già sopra citata, la Società Benfante S.r.l. ha comunicato che era in corso la stesura delle procedure di adeguamento delle certificazioni in capo alla Società, e che avrebbe consegnato l'istanza di aggiornamento nei termini previsti;

Ritenuto, alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento sopra citato, di provvedere ad aggiornare le specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'A.D. 1809/2020;

Preso atto che la Società Benfante S.r.l. è iscritta presso la Prefettura di Genova nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White list" di cui alla legge 190/2012 e dal DPCM 18.04.2013 con data scadenza iscrizione 24/06/2021 e, attualmente, in fase di rinnovo;

Considerato che l'istanza di modifica sostanziale, risulta completa di copia di distinta di pagamento pari a € 520,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria ex art.208 – D. Lgs. n.152/2006 ed effettuato dalla ditta Benfante S.r.l. in data 22.03.2021 a favore della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura accertamento
3010002	3001624	520,00	104/2021

Vista la relazione conclusiva istruttoria prot. n. 34014 datata 08.07.2021 predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, che costituisce il presupposto al seguente atto, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Atteso che il presente Atto non è soggetto a ulteriori pubblicazioni rispetto alla specifica disciplina di settore e rispetto alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di modificare e sostituire, fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1809 del 09.10.2020 rettificato con A.D. 1977 del 30.10.2020, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in capo alla Società Benfante S.r.l., per la gestione dell'impianto di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Sant'Olcese in via Gramsci 2, come di seguito riportato:

- 3) è autorizzata una capacità massima di trattamento (R3) dei rifiuti costituiti da carta e cartone pari a 300 t/giorno;
- 4) è autorizzato un volume massimo istantaneo di stoccaggio di rifiuti pari a 2000 m³;
- 5) eliminata;
- 6) eliminata;
- 8) eliminata;
- 32) dovrà essere estesa per tutta la durata dell'autorizzazione la garanzia finanziaria costituita a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fidejussione di entità pari ad una

copertura di € 1.743.456,55 (comprensiva di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012) - riduzione del 40%: € 1.046.073,93 in virtù di certificazione ISO 14001:2015 certif. EMS-596/S in scadenza al 28/02/2022 rilasciato da RINA S.p.A.;

- 33) eliminata;
- 34) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui al punto 32), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza;
- 42) le caratteristiche per la cessazione dello status di rifiuto dell'End of Waste originato dall'attività di trattamento R3 dei rifiuti costituiti da carta e cartone sono quelle di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 43) eliminata;
- 44) ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" di cui al D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 entrato in vigore in data 24/02/2021 e a quanto previsto all'art.7 del Regolamento stesso, la Ditta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, dovrà presentare all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo I, capo IV, della parte IV del D.lgs. 152/2006. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1 dell'art. 7 suddetto, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati per gli scopi specifici di cui all'art.4 del Regolamento 188/2020, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art.3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.5. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
- 45) eliminata;

Sono fatte salve le prescrizioni riportate nel P.D. n.1809 del 09.10.2020, rettificato con A.D. 1977 del 30/10/2020, che il presente Atto non ha inteso modificare.

Altre

DISPONE

B) di integrare le seguenti prescrizioni a quelle contenute nell'Atto Dirigenziale n.1809 del 09.10.2020, rettificato con A.D. 1977 del 30/10/2020:

- 69) relativamente all'impatto acustico dovrà essere eseguita una campagna di misura post operam, con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;
- 70) nel corso delle lavorazioni rumorose dovranno essere chiusi i portelloni del lato ovest del capannone;
- 71) i cassoni scarrabili adibiti allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e posizionati sul piazzale esterno dovranno essere debitamente ancorati al suolo o a parete in modo da evitare

qualunque trasporto di materiale in caso di piena. In caso di allerta meteorologica rossa (o livelli di allerta di grado inferiore che possano comportare intensi fenomeni temporaleschi e rischio esondazione con conseguente possibile trascinamento di rifiuti o altri materiali), i rifiuti stoccati in cassoni dovranno essere messi in sicurezza ed agganciati stabilmente al sistema di ancoraggio. L'Azienda dovrà provvedere ad inviare una relazione tecnica attestante l'esecuzione degli interventi di predisposizione degli agganci entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente Atto;

72) entro 30 giorni dalla notifica dell'Atto, l'Azienda dovrà predisporre un Piano di Emergenza da attuarsi in caso di allerta meteorologica di livello alto (rossa) e/o in caso di evidenza di intensi fenomeni temporaleschi con rischio esondazione del T.Sardorella: tale piano dovrà prevedere la messa in sicurezza dei rifiuti, valutandone anche l'avvio a recupero/smaltimento presso terzi e/o ricovero all'interno del capannone affinché gli stessi non costituiscano ostacolo al deflusso in caso di piena ed esondazione del limitrofo torrente, impedendone il trascinamento ed il trasporto di materiale, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.723/2013 per gli insediamenti ricadenti in fascia B. Il Piano dovrà includere le azioni poste in essere da attuarsi in caso di evidente rischio di esondazione del torrente Sardorella:

a) nei casi di rischio concreto ed attuale di straripamento, le attività produttive dovranno essere sospese. Le uniche attività consentite (nei limiti della sicurezza degli operatori) sono quelle legate alla messa in sicurezza/disattivazione degli impianti tecnologici presenti in impianto, al posizionamento di eventuali barriere, alla sistemazione dei rifiuti, al loro allontanamento dal sito e/o al loro stoccaggio in sicurezza;

b) dovrà essere individuato un responsabile (interno all'azienda se specificatamente formato in tema di rischio idraulico, ovvero esterno esperto nella medesima materia), che si occupi della formazione del personale, della gestione delle emergenze e dell'adozione delle misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto, anche al fine della tutela ambientale, al fine di evitare sversamenti di sostanze pericolose e/o trascinamento di rifiuti, congiuntamente all'Azienda, che è tenuta ad applicare le misure individuate, sotto il coordinamento del referente. Devono essere dettagliati i compiti in capo al Responsabile;

c) il Responsabile dovrà predisporre una procedura per l'evacuazione del personale dall'insediamento ed una cartellonistica da affiggere in impianto contenente le azioni da effettuare a tal fine nei casi di emergenza.

C) di prendere atto del Decreto del Dirigente di VIA n.1389 del 8/03/2021 emesso da Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, dal titolo *“D.Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per progetto incremento quantitativi attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante – stabilimento di S.Olcese – Genova. Proponente: Benfante S.r.l.. No VIA con condizioni ambientali”*. Lo stesso è riportato in Allegato II al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Benfante Srl è tenuta al rispetto delle condizioni ambientali in esso contenute.

D) di modificare la tabella relativa ai rifiuti gestiti presso l'impianto riportata in Allegato 1 all'Atto 1977/2020, stralciando l'attività R3 relativamente al CER 150103;

E) di sostituire la Planimetria impianto riportata in Allegato 4 all'Atto 1809/2020, con la Planimetria riportata in Allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante;

Infine,

DISPONE

F) di introitare la somma di € 520.00 versati dalla Società Benfante S.r.l. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	520,00					104	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	520,00								
TOTALE SPESE:				-									

G) di trasmettere il presente Atto alla società Benfante S.r.l.

H) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di relativa competenza:

alla Regione Liguria

al Comune di Sant'Olcese

all'ARPAL

alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica.

alla ASL3 Genovese

ad ISPRA

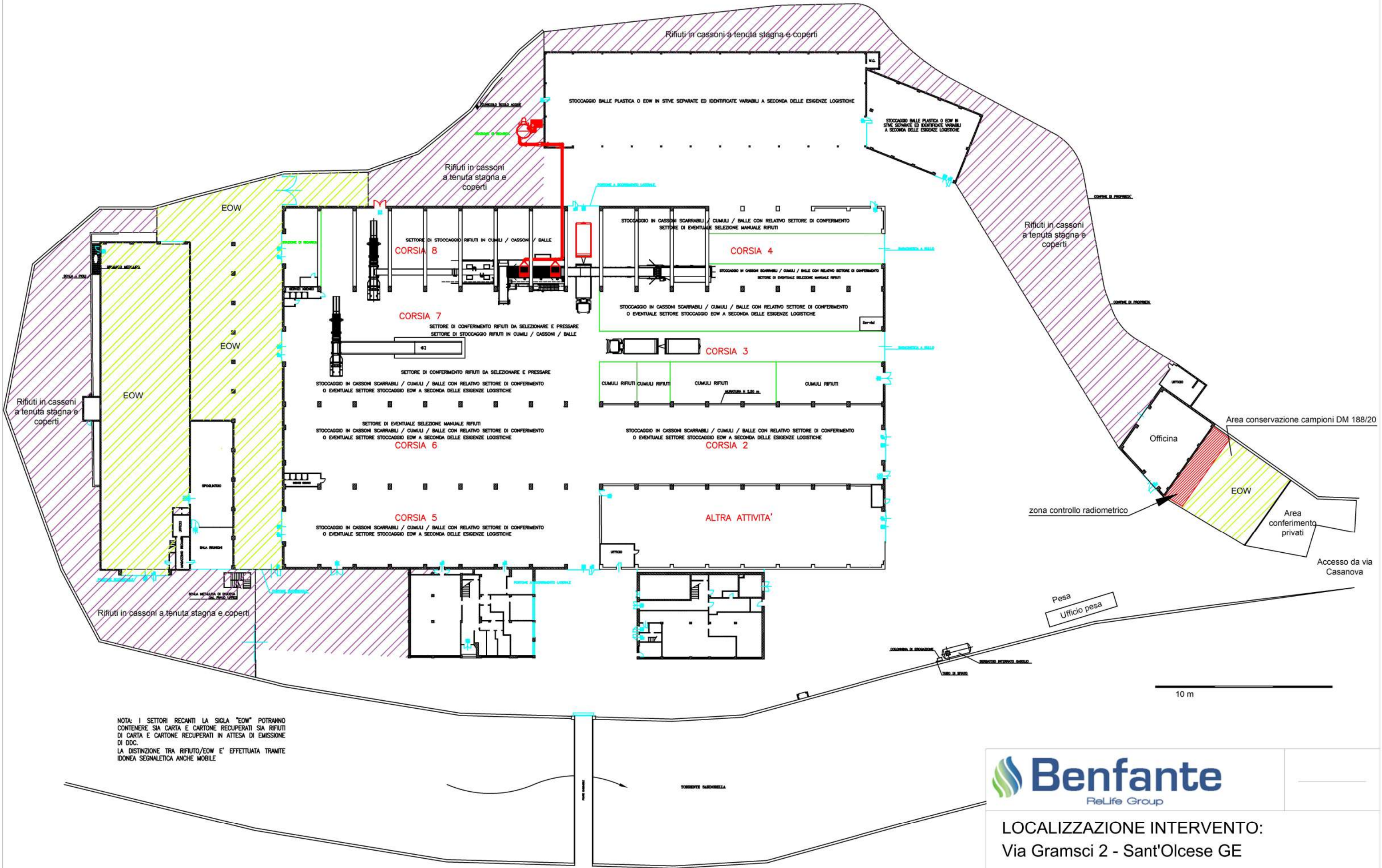
Sono fatte salve tutte le prescrizioni dell'Atto Dirigenziale n. 1809 del 09.10.2020, rettificato con A.D. 1977 del 30.10.2020, che il presente Atto non ha inteso modificare, la durata dell'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n. 1809 del 09.10.2020, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge ed applicabili al caso.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 88 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, avvenuta in data 19.04.2021

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



NOTA: I SETTORI RECANTI LA SIGLA "EOW" POTRANNO CONTENERE SIA CARTA E CARTONE RECUPERATI SIA RIFIUTI DI CARTA E CARTONE RECUPERATI IN ATTESA DI EMISSIONE DI DDC.
LA DISTINZIONE TRA RIFIUTO/EOW E' EFFETTUATA TRAMITE IDONEA SEGNALETICA ANCHE MOBILE



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:
Via Gramsci 2 - Sant'Olcese GE

OGGETTO:
Planimetria impianto

DATA
LUGLIO 2021
SCALA /

copia informatica per consultazione



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Art. 19 del D. Lgs. 152/2006. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo all'incremento dei quantitativi dell'attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante presso lo stabilimento di S. Olcese – Genova. (S763)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Paola CARNEVALE
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 17bis sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto relativo all'incremento dei quantitativi dell'attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante presso lo stabilimento di S. Olcese - Genova. Proponente: Benfante s.r.l. Sant'Olcese - Genova. Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali.

RICHIAMATI:

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed, in particolare, l'art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 8, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116";

La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" ed, in particolare, l'art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenute normative statali di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006;

La D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 denominata "Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di V.I.A." ed, in particolare, l'articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

in data 20 ottobre 2020 è stato attivato, su istanza della ditta Benfante s.r.l., Corrente in Via Gramsci, 2 – 16010 Sant'Olcese (GE), presentata con nota assunta al protocollo n. PG/2020/334926 il 15/10/2020, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto relativo all'incremento dei quantitativi dell'attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante presso lo stabilimento di S. Olcese – Genova;

in pari data è stata data comunicazione, agli enti potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione in formato digitale, sul proprio sito web, a cura del Settore VIA e sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006, nonché è stata avviata la fase pubblica, all'esito della quale non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che:

il progetto in esame, che prevede l'incremento della capacità di trattamento R3 da 100 a 300 t/giorno, è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7.z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006;

nel corso dell'istruttoria, condotta con l'apporto delle strutture regionali competenti quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali acqua e idrologia, biodiversità, rumore, paesaggio, è emerso, in particolare, che:

in seguito del crollo del Ponte Morandi nell'agosto del 2018, per fronteggiare l'emergenza causata dall'aumento del flusso dei rifiuti che non potevano più essere gestiti dagli impianti interessati prima dal crollo e poi dalla ricostruzione del viadotto, è stata rilasciata e reiterata alcune volte un'ordinanza in deroga ai quantitativi autorizzati;

con l'ultima Ordinanza n. 8/2020 del 12.08.2020, il Commissario Delegato all'emergenza, in deroga all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e per un periodo massimo di sei mesi, ha concesso l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti costituiti da carta e cartone da 100 t/giorno a 300 t/giorno e l'aumento delle volumetrie di stoccaggio istantaneo da 1.000 a 2.000 mc per diverse tipologie di rifiuti;

Tra quelle svolte, le attività R12, R13, D14 e D15 non sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.I.A. perché rivolte a quantitativi di rifiuti non pericolosi al di sotto delle rispettive soglie indicate all'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 mentre l'unica attività soggetta a verifica di assoggettabilità a V.I.A. è il recupero (R3) delle frazioni carta, cartone e imballaggi in legno – pallets;

È previsto il revamping del decartonnatore che migliorerà la qualità del prodotto in uscita e consiste nell'integrazione di un sensore ottico, posizionato a valle del vaglio di selezione del materiale fine, con

la funzione di selezionare tutto il materiale color avana (cartone e imballaggi) prima della fase di selezione manuale che elimina la frazione estranea;

È previsto anche un miglioramento del trattamento cui è sottoposto il cosiddetto "fine" che verrà selezionato dal vaglio piccolo e inviato a un soffiatore che separerà la parte leggera da quella pesante; Gli interventi strutturali previsti sono esterni all'impianto e riguardano la demolizione dell'esistente e datato ponte carrabile che costituiva l'accesso allo stabilimento Benfante da Via Gramsci (manufatto in c.a. a due campate con una pila in alveo di lunghezza circa 25 m, larghezza circa 6 e luce libera circa 3,5 metri) che verrà sostituito da una passerella pedonale, ubicata in corrispondenza dell'attuale struttura, a campata unica, di lunghezza circa 25 m e larghezza 2,4 m, con andamento leggermente arcuato con cuspidi in mezzeria e luce libera sotto l'estradosso che va da un minimo di 3,7 m in corrispondenza delle spalle a un massimo di 5 m in mezzeria;

Tale progetto è oggetto di procedimento avviato presso il Settore Difesa del suolo Genova ai fini della relativa autorizzazione idraulica mentre la valutazione in merito a un eventuale aggiornamento delle aree inondabili in seguito al rifacimento del manufatto suddetto è in capo al Settore Assetto del Territorio per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

Sulla base di un sopralluogo svolto da personale ARPAL è stato evidenziato che le aree che saranno interessate in particolare dalla demolizione dell'esistente ponte carrabile sul Torrente Sardorella sono caratterizzate da un greto di torrente piuttosto ampio che, sebbene confinato fra argini in cemento, si trova in uno stato di discreta naturalità.

Nel tratto esaminato, che si è esteso anche a monte e a valle dell'impianto, vicino alla presenza di specie vegetali aliene invasive, come ailanto e robinia, è stato osservato lo sviluppo di vegetazione spontanea autoctona rappresentata da giovani alberature di specie perifluviali quali pioppi, salici ed ontani, mentre da punto di vista zoologico è stata verificata la presenza di diverse specie avifaunistiche comuni (airone cenerino, ballerina gialla, germano reale) così come l'utilizzo del tratto di torrente in oggetto, sia per lo spostamento che per la sosta, da parte del Martin Pescatore, specie ad elevata importanza conservazionistica in quanto inserita nell'All I della dir. 09/147/CE, comunque legato alla presenza di ittiofauna;

Pertanto, nonostante l'antropizzazione diffusa, è evidente che detto corpo idrico svolge ancora la funzione di connettività ecologica riconosciutagli dalla RER, confermando quindi l'opportunità di tutelarne l'integrità;

DATO ATTO, altresì, che il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D. Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame al procedimento di VIA regionale;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione istruttoria n. S763 del 3 marzo 2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente fermo restando il rispetto di alcune condizioni ambientali;

RITENUTO pertanto che il progetto relativo all'incremento dei quantitativi dell'attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante presso lo stabilimento di S. Olcese – Genova proposto dalla Benfante s.r.l. di Sant'Olcese (GE), non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Fase progettuale autorizzativa:

- *In fase di progettazione esecutiva deve essere prevista la possibilità di realizzare eventuali interventi di abbattimento acustico che dovessero rendersi necessari a valle di verifiche strumentali successive;*
- *Precedentemente all'inizio dei lavori di abbattimento del ponte carrabile (quindi nei mesi primaverili e di inizio estate) deve essere effettuata un'indagine finalizzata alla verifica del possibile interessamento di pesci e gambero di fiume nel tratto a valle delle opere che comportano possibili prosciugamenti o intorbidimenti. Tale indagine deve essere realizzata attraverso il conferimento di un incarico a tecnici esperti in ittiofauna ed astacofauna. In caso di presenza accertata delle suddette specie, devono essere applicate idonee misure di mitigazione indicate e certificate dai professionisti coinvolti, che limitino al massimo le incidenze come ad esempio recuperi e spostamenti;*
- *Deve essere realizzato un disciplinare dettagliato per la gestione delle aree di cantiere, che evidenzii in particolare le misure da mettere in pratica per ridurre il rischio di inquinamento del corpo idrico (sia di tipo chimico, per oli e carburanti, sia di tipo fisico, per intorbidimento dell'acqua, dovuto per esempio ad accumuli di materiale da scavo o riporto);*

Fase di cantiere:

- I lavori relativi all'abbattimento del ponte carrabile e ricostruzione del ponte pedonale devono essere realizzati evitando il periodo compreso tra metà aprile e fine luglio e devono essere individuate soluzioni realizzative che comportino una durata dei lavori e dei ripristini più contenuta possibile;
- Deve essere evitato il prosciugamento dell'alveo: per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la continuità del flusso superficiale attraverso la realizzazione di una apposita savanella, con andamento planimetrico identico a quello del corso d'acqua, in cui convogliare la portata di magra. A tal proposito e con riferimento anche al punto precedente si indica dal mese di agosto alla fine di marzo come il periodo più idoneo per l'esecuzione di tutti i lavori;
- Devono essere adottate misure di cantierizzazione e di ripristino dei luoghi, elaborate da un Soggetto con documentata esperienza in materia, che contengano anche le misure finalizzate ad evitare l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive;
- Devono essere realizzate cavità-nido artificiali per favorire la nidificazione del Martin Pescatore, Alcedo atthis, da installare sui nuovi manufatti in cemento previsti o sui preesistenti, (esistono soluzioni idonee per l'applicazione su muraglioni o terrapieni come reperibile ad esempio in du Feu, 2005, da mettere a dimora nel periodo autunnale);

Fase gestionale:

- Relativamente all'impatto acustico deve essere eseguita una campagna di misura post operam, con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;
- Nel corso delle lavorazioni rumorose devono essere chiusi i portelloni del lato ovest del capannone;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. che il progetto definitivo relativo all'incremento dei quantitativi dell'attività recupero rifiuti non pericolosi Benfante presso lo stabilimento di S. Olcese – Genova proposto dalla Benfante s.r.l. di Sant'Olcese (GE), non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Fase progettuale autorizzativa:

- a) In fase di progettazione esecutiva deve essere prevista la possibilità di realizzare eventuali interventi di abbattimento acustico che dovessero rendersi necessari a valle di verifiche strumentali successive;
- b) Precedentemente all'inizio dei lavori di abbattimento del ponte carrabile (quindi nei mesi primaverili e di inizio estate) deve essere effettuata un'indagine finalizzata alla verifica del possibile interessamento di pesci e gambero di fiume nel tratto a valle delle opere che comportano possibili prosciugamenti o intorbidimenti. Tale indagine deve essere realizzata attraverso il conferimento di un incarico a tecnici esperti in ittiofauna ed astacofauna. In caso di presenza accertata delle suddette specie, devono essere applicate idonee misure di mitigazione indicate e certificate dai professionisti coinvolti, che limitino al massimo le incidenze come ad esempio recuperi e spostamenti;
- c) Deve essere realizzato un disciplinare dettagliato per la gestione delle aree di cantiere, che evidenzii in particolare le misure da mettere in pratica per ridurre il rischio di inquinamento del corpo idrico (sia di tipo chimico, per oli e carburanti, sia di tipo fisico, per intorbidimento dell'acqua, dovuto per esempio ad accumuli di materiale da scavo o riporto);

Fase di cantiere:

- d) I lavori relativi all'abbattimento del ponte carrabile e ricostruzione del ponte pedonale devono essere realizzati evitando il periodo compreso tra metà aprile e fine luglio e devono essere individuate soluzioni realizzative che comportino una durata dei lavori e dei ripristini più contenuta possibile;
- e) Deve essere evitato il prosciugamento dell'alveo: per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la continuità del flusso superficiale attraverso la realizzazione di una apposita savanella, con andamento planimetrico identico a quello del corso d'acqua, in cui convogliare la portata di magra. A tal proposito e con riferimento anche al punto precedente si indica dal mese di agosto alla fine di marzo come il periodo più idoneo per l'esecuzione di tutti i lavori;
- f) Devono essere adottate misure di cantierizzazione e di ripristino dei luoghi, elaborate da un Soggetto con documentata esperienza in materia, che contengano anche le misure finalizzate ad evitare l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive;
- g) Devono essere realizzate cavità-nido artificiali per favorire la nidificazione del Martin Pescatore, Alcedo atthis, da installare sui nuovi manufatti in cemento previsti o sui preesistenti, (esistono soluzioni idonee per l'applicazione su muraglioni o terrapieni come reperibile ad esempio in du Feu, 2005, da mettere a dimora nel periodo autunnale);

Fase gestionale:

- h) *Relativamente all'impatto acustico deve essere eseguita una campagna di misura post operam, con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;*
 - i) *Nel corso delle lavorazioni rumorose devono essere chiusi i portelloni del lato ovest del capannone;*
2. che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL le modifiche progettuali e/o la documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;
 3. di stabilire che il proponente dia comunicazione ad ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
 4. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell'arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo, inoltre, entro tale termine all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
 5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D. Lgs. 152/06, così come sullo stesso sito sono tempestivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 19, comma 13 del ridetto D. Lgs., tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.



Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 08-03-
2021 10:38:54
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: BENFANTE S.R.L. - P.D. N. 1809 DEL 09.10.2020 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, R12 E R13) E SMALTIMENTO (D14, D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI SANT'OLCESE VIA GRAMSCI, 2. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 520,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	520,00					104	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	520,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 19/07/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA